



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 51

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Zanoni e Masolo

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 dicembre 2024.

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Relazione:

Questa proposta di modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha l'obiettivo di riconoscere il diritto del personale addetto alla gestione e al controllo della fauna selvatica di esprimere la propria obiezione di coscienza all'abbattimento di animali selvatici o domestici inselvatichiti.

I destinatari di questa proposta sono gli ufficiali e gli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale, le guardie venatorie, le guardie addette ai parchi regionali, le guardie volontarie e, più in generale, il personale di tutte le strutture pubbliche incaricate di effettuare abbattimenti di animali, inclusi, ad esempio, gli operai agricolo-forestali.

La proposta mira a risolvere le problematiche connesse all'obiezione di coscienza, consentendo agli agenti di manifestare formalmente la propria libertà di pensiero e coscienza in merito all'abbattimento di animali, nonché definendo modalità e termini di tale manifestazione.

Si tratta di una soluzione che contempera le funzioni attribuite al personale addetto alla gestione e al controllo della fauna selvatica e le necessità organizzative con il diritto di obiezione di coscienza, riconosciuto dalla Carta costituzionale.

L'obiezione di coscienza, infatti, costituisce una modalità di estrinsecazione del diritto alla libertà individuale e dell'autodeterminazione di ogni persona. È esplicitamente riconosciuta dalle convenzioni internazionali, vincolanti per l'ordinamento giuridico italiano in forza dell'art. 117 Cost., ed in particolare:

- *l'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*
- *l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*
- *l'art. 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici*
- *l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza)*

L'obiezione di coscienza trova poi riconoscimento sul piano del diritto costituzionale interno agli artt. 2, 13, 19 e 21 Cost., che contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti diritti della coscienza.

La libertà di coscienza sussiste prima del riconoscimento da parte del legislatore (tuttavia sempre auspicabile). La non eccezionalità delle norme di disciplina dell'obiezione di coscienza nei casi già previsti consente all'interprete l'applicazione analogica delle dette norme ai casi non ancora espressamente disciplinati. Il riconoscimento in sede interpretativa di un diritto costituzionale inviolabile spettante ad ogni persona, senza eccezioni e indipendentemente da interventi del legislatore, è una corretta risposta all'esigenza della società civile di giustizia e di tutela di valori condivisi che nella Carta costituzionale trovano il loro fondamento.

Infine, il fattore “convinzioni personali” è tutelato anche dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della

direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori", che fornisce protezione alla c.d. libertà delle convinzioni personali e di opinione nell'ambito dei rapporti di lavoro contro qualsiasi forma di discriminazione.

Gli interessi e gli obiettivi perseguiti con la scelta di armare il personale addetto al controllo della fauna selvatica e, in particolare, i corpi di polizia locale e provinciale, al fine di dare attuazione ai piani di controllo della fauna, devono essere temperati con il diritto del personale ad esprimersi sulle modalità di svolgimento di servizi di competenza della polizia che, per scelta del legislatore primario, non risultano necessariamente connessi al porto d'armi lunghe e all'uccisione di animali, tenuto anche conto del carattere eventuale ed occasionale che ha lo svolgimento degli abbattimenti. Le funzioni svolte dalla polizia locale e provinciale sono infatti molteplici: funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, etc.

Ciò premesso, negli anni le leggi sulla fauna selvatica, sul prelievo venatorio e sulle aree protette, i regolamenti di polizia provinciale, le convenzioni per l'attività di vigilanza e controllo in materia di caccia e gli altri provvedimenti in materia, riferendosi per l'attuazione di piani di abbattimento della fauna prioritariamente alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali e al personale degli enti parco hanno minato la libertà di pensiero e di coscienza degli operatori interessati.

L'attuale formulazione della normativa di settore, infatti, espone gli operatori obiettori ad un insieme di problemi (ad esempio, incomprensioni tra agenti e ufficiali, sanzioni disciplinari, trasferimenti, mobbing, dimissioni, licenziamenti e mancate assunzioni), non riconoscendo esplicitamente la loro libertà di coscienza in materia di abbattimento di animali.

Con l'Ordinanza del 15 aprile 2022 il Tribunale di Ferrara ha accertato il carattere discriminatorio delle disposizioni del regolamento di polizia locale del Comune di Ferrara per il mancato riconoscimento agli agenti di pubblica sicurezza appartenenti al corpo di polizia locale del diritto di esprimere l'obiezione di coscienza al porto ed all'uso delle armi ed ha disposto un piano di rimozione delle discriminazioni con il reintegro dell'agente di polizia obiettore nelle mansioni in servizio esterno, condannando altresì il Comune al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti.

La vicenda si è conclusa il 12 ottobre 2023 in seno alla Corte d'appello di Bologna che ha confermato il diritto all'obiezione di coscienza in materia di armi da parte degli agenti della polizia locale.

Si rende pertanto necessaria, per sgombrare il campo da possibili equivoci, una previsione normativa di settore che consenta agli agenti e agli ufficiali di polizia, alle guardie addette ai parchi regionali e al personale addetto al controllo della fauna selvatica di esprimere la propria obiezione di coscienza al porto delle armi e al loro uso sugli animali.

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

“Art. 19.1 - Diritto all'obiezione di coscienza per il personale addetto al controllo della fauna selvatica.

1. Il personale addetto al controllo della fauna selvatica, inclusi gli ufficiali e gli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale, che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, si oppone all'uccisione degli animali, può dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso, anche indirettamente, all'abbattimento di animali, ivi compreso l'abbattimento sanitario e l'abbattimento pianificato per il controllo numerico della fauna selvatica e della fauna domestica inselvaticata, vagante, randagia o sfuggita.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è altresì riconosciuto al personale delle strutture pubbliche incaricate di effettuare abbattimenti di animali.

3. L'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato, per iscritto, al responsabile della propria struttura di riferimento che svolge attività o interventi di abbattimento di animali. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.

4. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione degli abbattimenti di animali, conservando le medesime qualifica e funzione, nonché il medesimo trattamento economico.

5. Al personale obiettore è comunque consentito di:

- a) utilizzare metodi ecologici incruenti per la gestione della fauna selvatica;*
- b) portare durante il servizio strumenti per l'anestesia a distanza degli animali;*
- c) coadiuvare il medico veterinario per la sedazione o per l'eutanasia di un animale al fine di evitarli sofferenza psicofisica o dolore insopportabili.*

6. Il personale di polizia obiettore esercita comunque funzioni direttive, di controllo e di vigilanza sui piani di abbattimento.

7. Sono istituiti nuclei specializzati per la divulgazione e l'impiego di metodi ecologici e incruenti per la convivenza e la risoluzione pacifica dei conflitti uomo-fauna. Il personale obiettore di cui ai commi precedenti, previa adeguata formazione, confluisce all'interno di tali nuclei specializzati.”.

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”..... | 3 |
| Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria..... | 3 |
| Art. 3 - Entrata in vigore..... | 3 |